



## **Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 14/04/2015**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E DEI RELATIVI PUNTI DI MONITORAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2015 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N.116

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO CHE**

- a. con d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, emanato in recepimento della direttiva 2006/7/CE, vengono sancite nuove norme in materia di gestione, monitoraggio, classificazione e informazione delle acque destinate alla balneazione;
- b. il Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, attuativo del succitato d.lgs. 116/08, definisce i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione;
- c. ai sensi dell'art.17 c.1 del d.lgs 116/08 cessano, dal 31 dicembre 2014, di avere efficacia le disposizioni di cui al DPR 470/82;
- d. con DGR n.779 del 30.12.2014, pubblica sul BURC n. 3 del 12.1.2015, sulla scorta dei dati ottenuti durante la stagione balneare 2014 e dei tre anni precedenti, è stata approvata la classificazione della qualità delle acque adibite alla balneazione;

**ATTESO CHE**

- a. ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 116/08, compete alla Regione l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio, nonché all'eventuale aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione di cui alla lett. f) con contestuale trasmissione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare;

**RITENUTO CHE**

- a. è necessario individuare le acque adibite alla balneazione per la stagione balneare 2015 e relativa georeferenziazione dei punti di monitoraggio, uno per ogni area di balneazione, sui quali saranno effettuati i controlli durante la stagione balneare 2015 secondo le frequenze e le modalità previste dal d.lgs 116/08;
- b. sono da dichiararsi acque non adibite all'uso balneare e in divieto permanentemente tutti i restanti tratti di costa non ricompresi nelle acque di balneazione, quali foci di fiumi o canali non risanabili, collettori, aree portuali e servitù militari;
- c. è opportuno, nel principio di massima tutela del bagnante, istituire controlli con frequenza maggiore durante l'intera stagione balneare 2015 per le acque di "nuova classificazione", così come espresso in DGR n.779 del 30.12.2014;

**RILEVATO CHE**

- a. l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), quale struttura di supporto tecnico per la Regione Campania, ha provveduto all'aggiornamento e alla revisione dell'attuale rete di monitoraggio e relativi punti di prelievo per la stagione balneare 2015 sulla base degli esiti analitici dei campionamenti effettuati nelle scorse stagioni balneari e delle informazioni pervenute da parte delle Amministrazioni comunali competenti;
- b. in tutti i punti della rete di monitoraggio e in punti di campionamento aggiuntivi, ove ritenuto necessario, saranno eseguiti da ARPAC i controlli previsti dalla norma, secondo il calendario regionale prestabilito, a partire dal mese di aprile e per tutta la stagione balneare fino al 30 settembre 2015;

## **PRESO ATTO CHE**

- a. sono da considerarsi balneabili tutte le acque la cui classificazione approvata con DGR n.779 del 30.12.2014 è risultata eccellente, buona, sufficiente e quelle definite di nuova classificazione;
- b. sono da considerarsi vietate temporaneamente alla balneazione ad inizio stagione balneare tutte le acque classificate nel succitato atto deliberativo come acque di qualità "scarsa";
- c. dette acque di qualità "scarsa" devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 1, p.to 4 del d.lgs. 116/08, ovvero devono essere adottate le seguenti misure:
  1. adeguate misure di gestione, incluso l'ordinanza di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
  2. individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo "sufficiente";
  3. adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
- d. le acque classificate "scarse" potranno essere riammesse alla balneazione, anche durante la stagione balneare, a condizione che siano state adottate adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento, documentate dalle autorità competenti, a fronte del primo esito analitico favorevole (D.M. 30 marzo 2010 art. 2, comma 7);

## **TENUTO CONTO CHE**

- a. ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 116/10, le Autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.

## **CONSIDERATO CHE**

- a. anche in caso di pioggia persistente e/o di notevole intensità che comporti l'entrata in funzione degli scaricatori di piena nelle fognature a sistema misto, devono essere adottate da parte dell'Autorità competente misure di gestione preventive che includano l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione, o comunque, una misura di limitazione della balneazione ai fini della tutela della salute dei bagnanti;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di individuare le acque adibite alla balneazione per la stagione balneare 2015 e relativa georeferenziazione dei punti di monitoraggio, uno per ogni area di balneazione, sui quali saranno effettuati i controlli durante la stagione balneare 2015 secondo le frequenze e le modalità previste dal d.lgs 116/08 (Allegato A);
2. di dichiarare acque non adibite all'uso balneare e in divieto permanente tutti i restanti tratti di costa non ricompresi nelle acque di balneazione, quali foci di fiumi o canali non risanabili, collettori, aree portuali e servitù militari (Allegato B);
3. di stabilire che le acque classificate "scarse" e, pertanto, vietate alla balneazione, devono essere normalmente monitorate ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 1, p.to 4 del d. lgs. 116/08;

4. di stabilire che per le acque di “nuova classificazione”, durante la stagione balneare, nel principio di massima tutela del bagnante, dovranno essere istituiti controlli con frequenza maggiore;
5. di disporre che durante la stagione balneare, indipendentemente dai controlli di balneazione previsti dal d.lgs 116/08, in caso di pioggia persistente e/o di notevole intensità che comporti l'entrata in funzione degli scaricatori di piena nelle fognature a sistema misto, devono essere adottate da parte dell'Autorità competente misure di gestione preventive che includano l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione, o comunque, una misura di limitazione della balneazione ai fini della tutela della salute dei bagnanti (art. 10 del d.lgs. 116/10);
6. di pubblicare l'elenco delle acque adibite e non adibite alla balneazione sul web istituzionale di ARPAC nella sezione dedicata alla Balneazione;
7. di portare a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare gli esiti di cui al presente provvedimento per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
8. di inviare la presente deliberazione alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ed alla Direzione Generale ambiente ed Ecosistema, per quanto di rispettiva competenza;
9. di provvedere alla pubblicazione sul BURC e sul portale della Regione Campania con allegati.